

1. INTRODUZIONE E CONTESTO NORMATIVO

1.1 Premessa

Il Sito di Importanza Comunitaria IT2020010 "Lago di Segrino" è stato inserito, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, negli elenchi dei proposti Siti della Regione Lombardia mediante provvedimento D.G.R. n 8/3798 del 13 dicembre 2006 "*Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n.14106/03, n.19018/04 e n.1791/06, aggiornamento della Banca Dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti*", ovvero è stato individuato quale area che per diversità biologica è degna di essere tutelata e preservata grazie alla presenza di habitat e di specie di interesse comunitario e prioritari, ed è stato affidato in gestione all'Ente gestore del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) Lago Segrino.

Successivamente, il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 marzo 2008, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, ha aggiornato l'elenco dei SIC per la regione biogeografia alpina, inserendo il SIC IT2020010 Lago di Segrino.

In seguito all'ottenimento dell'importante riconoscimento, l'Ente gestore del PLIS e SIC Lago di Segrino ha recepito le indicazioni dell'Unione Europea in materia di salvaguardia della biodiversità nei Siti della Rete Natura 2000.

1.2 Quadro normativo internazionale, nazionale e locale

Vengono di seguito riportate, con breve commento, le direttive comunitarie, convenzioni internazionali e leggi, che stanno alla base della tutela della biodiversità.

DIRETTIVE COMUNITARIE E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

1) La **Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE** è la prima Direttiva comunitaria che ha affrontato la tematica della protezione della natura, individuando 181 specie vulnerabili di uccelli da assoggettare a tutela rigorosa e i siti di maggior interesse per questi animali, quindi da porre sotto regime di protezione. Questi siti sono definiti Zone di Protezione Speciale o ZPS; gli Stati membri selezionano e designano le zone di protezione speciale (ZPS) la cui identificazione e delimitazione deve basarsi su criteri scientifici. L'allegato I della Direttiva contiene l'elenco delle specie per le quali sono previste "misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat", per garantirne la sopravvivenza e riproduzione nella loro area di distribuzione. Per tutte le specie di uccelli elencati, è comunque necessario adottare le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire una varietà e una superficie sufficienti di habitat, anche all'esterno delle ZPS. (art. 3, comma 2 punto b).

2) La **Direttiva "Habitat" 92/43/CEE**, rappresenta il principale atto legislativo comunitario a favore della biodiversità: è un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e seminaturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente. Individua 200 tipi di habitat, quasi 200 specie animali e più di 500 specie vegetali, definiti di importanza comunitaria e che necessitano di particolari misure di conservazione. Si tratta di habitat la cui distribuzione naturale è molto ridotta o gravemente diminuita sul territorio comunitario come torbiere, brughiere, dune, habitat costieri o di acque dolci. Tra le specie di interesse comunitario figurano quelle minacciate o in via di estinzione, oltre ad alcuni endemismi. Come la Direttiva Uccelli, anche la Direttiva Habitat individua differenti livelli di protezione per le specie vegetali e animali: nell'allegato II sono incluse le specie "d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione", nell'allegato IV le specie di interesse comunitario "che richiedono una protezione rigorosa", e, infine, nell'allegato V le specie di interesse comunitario, "il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione". Nella Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali (quelli meno modificati dall'uomo) ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). Con ciò viene riconosciuto il valore, per la conservazione della biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura. La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Lo strumento indicato per giungere alla conservazione di questi elementi è la proposta da parte degli stati membri di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che poi verranno ufficializzati dall'Unione Europea come Zone Speciali di Conservazione (ZSC). L'articolo 6 della Direttiva stabilisce come i Paesi membri devono attuare la gestione dei Siti.

3) La **Direttiva 2004/35/CE** (responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale), introduce il principio di "chi inquina paga" e anche il concetto di danno alla biodiversità, facendo espresso riferimento alla Direttiva Habitat e alla Direttiva Uccelli.

4) La **Convenzione di Berna** (Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge n°503 del 5/08/1981), ha lo scopo di assicurare la conservazione della flora e fauna selvatiche e dei loro habitat naturali, assicurando una particolare attenzione alle specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili. La convenzione di Berna prevede una particolare salvaguardia, anche tramite l'adozione di appositi leggi e regolamenti, per le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II, mentre, per le specie dell'allegato III è previsto un

regime di protezione che contempli la regolamentazione dello sfruttamento in modo da non compromettere la sopravvivenza delle specie.

5) La **Convenzione delle Alpi** (Convenzione per la protezione delle Alpi adottata a Salisburgo il 7 novembre 1991 e ratificata in Italia con legge n° 403 del 14/10/1999) ha come obiettivo quello della salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi ed il loro sviluppo sostenibile, nonché la tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti, stabilendo i principi cui dovrà ispirarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi dell'Arco Alpino. Per il raggiungimento di tali obiettivi, le Parti contraenti, secondo quanto stabilito dalla Convenzione, dovranno prendere adeguate misure in vari settori tra cui anche la protezione della natura e tutela del paesaggio attraverso un protocollo attuativo.

6) La **Convenzione di Rio de Janeiro** (Convenzione sulla biodiversità adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata in Italia con legge n° 124 del 14/02/1994) ha come obiettivo la conservazione della diversità biologica. La Convenzione è finalizzata ad anticipare, prevenire e combattere alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della diversità biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici. La Convenzione è intesa anche a promuovere la cooperazione tra gli Stati e le organizzazioni intergovernative.

NORMATIVE NAZIONALI

1) Il **D.P.R. 357 dell'8/09/1997** (come modificato dal D.P.R. 120 del 13/03/2003) "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ha recepito nel 1997 le direttive Habitat e Uccelli e i relativi allegati, prevedendo la procedura di valutazione di incidenza nell'ambito della pianificazione e programmazione territoriale, al fine di tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Le direttive comunitarie, unitamente al DPR 357/97 (e successive modificazioni), sono il principale riferimento per la pianificazione e la gestione dei siti di importanza comunitaria e delle specie di interesse.

In relazione a tale DPR sono poi stati emanati dal Ministero dell'Ambiente apposite linee guida e manuali di riferimento per la procedura dello studio, della valutazione di incidenza e per la redazione dei piani di gestione dei siti di interesse comunitario.

2) Il **DM 3 aprile 2000** "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" riporta il primo elenco dei SIC e delle ZPS individuati sul territorio nazionale.

3) Il **DM 3 settembre 2002**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 2002, n. 224, in cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio detta le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000".

4) Il **DM 17 ottobre 2007**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2007, n. 258, riguarda i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)".

5) Il **DM 26 marzo 2008** "Primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE" abroga il precedente DM 25 marzo 2004 e riporta negli elenchi dei SIC per la regione biogeografica alpina in Italia, tra cui il SIC Lago di Segrino, cod. IT2020010.

NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA

La normativa regionale consiste in atti di recepimento delle principali norme nazionali.

1) La **DGR 7/14106 dell'8/08/2003** rappresenta l'atto più rilevante per la Lombardia, recante l'*"Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia: individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza"*, e definisce le procedure da seguire per la redazione dei piani di gestione e degli studi di incidenza su piani e progetti connessi con SIC e ZPS.

2) La **DGR 8/1791 del 25/01/2006** definisce apposite misure di conservazione per le ZPS di tipo alpino e nell'allegato E fornisce le procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti a cui è assoggettato anche il piano di gestione del presente SIC.

3) La **DGR 8/3798 del 13/12/2006** "Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni procedurali alle dd.gg.rr. n.14106/03, n.19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti" individua il SIC Lago di Segrino IT2020010 e lo affida in gestione al Consorzio di gestione del PLIS Lago Segrino.

4) La **DGR 6648 del 20/02/2008** "Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" recepisce il DM 10 ottobre 2007.

5) La **legge regionale 10 del 31/03/2008**, "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea" abroga la precedente l.r. 33/77 "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologia" e disciplina la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea regionali, in applicazione dell'articolo 6 della Convenzione di Berna, dell'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e della Convenzione di Rio de Janeiro.

6) La **DGR 8/7736 del 24/07/2008** riporta gli elenchi della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea, di cui all'art. 1, comma 3 della l.r. 10/08.

7) La **DGR 8/4196 del 21/02/2007**, che recepisce il d.m. 12541 del 21 dicembre 2006 in merito al regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC agli agricoltori. In particolare stabilisce i criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali che l'agricoltore, operante anche nei Siti Natura 2000, è tenuto a seguire per poter beneficiare dei contributi.

1.3 Rete Natura 2000 e SIC Lago di Segrino IT2020010

Rete Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad "un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva Habitat".

Le conoscenze acquisite negli ultimi decenni nel campo dell'ecologia e della biologia della conservazione hanno messo in evidenza come, per la tutela di habitat e specie, sia necessario operare in un'ottica di rete di aree che rappresentino, con popolazioni vitali e superfici adeguate, tutte le specie e gli habitat tipici dell'Europa, con le loro variabilità e diversità geografiche.

L'approccio conservazionistico rivolto alle singole specie minacciate è superato ed è ora affiancato da azioni volte alla tutela di tutta la diversità biologica, nelle sue componenti: genetica, di specie e di ecosistemi.

La realizzazione della Rete, che è avvenuta innanzitutto sulla base di informazioni scientifiche, ha permesso tra l'altro il primo grande sforzo di **raccolta standardizzata delle conoscenze naturalistiche**, finalizzato alla conservazione della biodiversità in Europa.

A tutt'oggi la Rete è costituita da un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali che vegetali di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva Habitat), la cui funzione è quella di assicurare la continuità degli spostamenti migratori, dei flussi genetici delle varie specie ed a garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo.


L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista funzionale: la Rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi Paesi membri, ma anche da quei territori contigui ad esse ed indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica.

La rete si compone di:

- **Zone di Conservazione Speciale (ZSC)**, denominazione attribuita ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), individuati in base alla Direttiva "Habitat", al termine

della procedura di riconoscimento e da parte dello Stato membro (che nel frattempo ne ha definito gli aspetti gestionali);

- **Zone di Protezione Speciale (ZPS)**, ambiti individuati in base alla Direttiva "Uccelli".



I due tipi di aree possono avere diverse relazioni di tipo spaziale, che variano dalla totale disgiunzione alla completa sovrapposizione.

Una volta definito l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria in seguito all'accordo tra la Commissione europea ed ognuno degli Stati membri, "lo Stato membro interessato designa tale sito come Zona Speciale di Conservazione, il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, ..." e comunque ne garantisce la tutela anche prima del riconoscimento.

1.4 Necessità del piano di gestione del SIC – Applicazione dell'iter logico-decisionale

"Per le Zone Speciali di Conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano, all'occorrenza, appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti" (Art. 6 paragrafo 1 Direttiva Habitat 92/43/CEE).

L'obbligo di verifica dell'effettiva necessità di redazione di un piano di gestione per il SIC, valutando preventivamente l'efficacia delle misure di gestione e delle norme di vario tipo attualmente vigenti sul territorio, deriva dall'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e dal successivo D.M. 03.09.2002: "L'eventuale piano di gestione di un sito è strettamente collegato alla funzionalità dell'habitat e alla presenza della specie che ha dato origine al sito stesso. Ciò significa che se eventualmente l'attuale uso del suolo e la pianificazione ordinaria non compromettono tale funzionalità, il piano di gestione si identifica unicamente nella necessaria azione di monitoraggio".

L'Ente Gestore ha pertanto provveduto a valutare e rilevare l'esigenza di una pianificazione mirata alla gestione del Sito, applicando l'iter logico-decisionale previsto dal D.M. 3.09.2002, come di seguito riportato.

ITER LOGICO-DECISIONALE

Inventario previsioni normative riferite al Sito.

Il Lago di Segrino è stato inserito negli elenchi dei pSIC della Regione Lombardia mediante provvedimento D.G.R. n 8/3798 del 13 dicembre 2006 ed è stato affidato in gestione all'Ente gestore del PLIS Lago di Segrino, che recepisce le indicazioni dell'Unione in materia di salvaguardia della biodiversità nei Siti della Rete Natura 2000.

Il Lago di Segrino è diventato a tutti gli effetti SIC con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 marzo 2008, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008.

Come previsto dal D.M. 3 settembre 2002 e ribadito dall'all.B della D.G.R 14106 /2003 l'Ente gestore del SIC deve provvedere a redigere una pianificazione mirata alla gestione del Sito.



Il Sito è interno o esterno ad un'area naturale già protetta?

Il Sito ricade sul territorio di competenza di un'area naturale già protetta, il PLIS Lago di Segrino. I confini dei due ambiti di tutela sono in alcuni settori leggermente difformi.



Gli strumenti di protezione esistenti sono sufficienti a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per i quali il Sito è stato individuato?

No, l'attuale Piano Territoriale del Parco non contempla specifiche misure di tutela rivolte agli habitat e alle specie di interesse comunitario rilevati nel Sito.

Il Piano Territoriale del Parco Lago Segrino è stato approvato dalla Provincia di Como nel 1996 ed attuato mediante il relativo Piano di gestione e Programma pluriennale degli interventi di cui al comma 3, punto II D.P.G.R.L del 16/12/1984 n°602/ Ec ed è stato redatto precedentemente alla costituzione del SIC.



Il Piano di gestione è necessario rispetto alle misure di conservazione obbligatorie e agli strumenti di pianificazione già esistenti?

Sì, l'Ente Gestore ha provveduto a valutare e rilevare l'esigenza di una pianificazione mirata alla gestione del Sito che ad oggi risulta assente.

Lo strumento di pianificazione già esistente non è adeguato alla maggior tutela e valorizzazione della biodiversità proposti dalla nuova normativa comunitaria.



E' possibile integrare le misure di conservazione e gli strumenti di pianificazione già esistenti?

No, i territori di competenza dei due ambiti tutelati, PLIS e SIC risultano leggermente difformi e pertanto lo strumento di pianificazione del Parco non comprende alcune porzioni del Sito Natura 2000. Inoltre le finalità dell'attuale Piano del Parco non sono esaustive rispetto alle nuove norme ambientali di protezione.



Il Piano di Gestione è necessario.

1.5 Finanziamento del piano di gestione

Il progetto "Redazione del Piano di Gestione del SIC" è stato presentato alla Fondazione Cariplo in data 27 giugno 2007 per la partecipazione al Bando "Tutelare e valorizzare la biodiversità nei siti della Rete Natura 2000" ed ha ottenuto positiva valutazione, comunicata con lettera del Segretario Generale della Fondazione Cariplo in data 15 febbraio 2008, ed un contributo di Euro 30.000,00 (Trentamila/00).

Successivamente lo stesso progetto è stato presentato in data 2 febbraio 2009 alla Regione Lombardia per la partecipazione al bando PSR 2007-2013 sottomisura 323A ed ha ottenuto positiva valutazione, comunicata con lettera prot. n. 7949 del 16 aprile 2009.

Con Decreto n. 5327 del 28 maggio 2009, la Regione Lombardia ha approvato la domanda del Parco Lago Segrino ed ha comunicato, con lettera prot. n. 11250 del 8 giugno 2009, l'ammissione a finanziamento per un contributo di Euro 40.000,00 (Quarantamila/00).

1.6 Procedura e tempistica per l'adozione e l'approvazione del piano di gestione

Dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento del contributo di Regione Lombardia (16 giugno 2009, prot. n. 76) l'Ente ha tempo 12 mesi per la redazione ed approvazione del piano di gestione: fino al 16 giugno 2010.

Tale scadenza è quasi coincidente con la data di scadenza imposta dal bando PSR che, per la redazione ed approvazione della pianificazione, ai sensi della procedura stabilita con dgr 1791/2006, dei Siti ricadenti in Regione biogeografica alpina, è il 18 giugno 2010.

La procedura di adozione e approvazione segue quanto indicato nella dgr 1791/2006, allegato E, articolo 3, che viene qui di seguito riportata schematicamente:

- adozione dell'ente
- pubblicazione per 30 gg (avviso sul BURL e su 2 quotidiani)
- raccolta osservazioni per 60 gg
- trasmissione alla RL del piano, delle osservazioni e delle controdeduzioni
- parere RL in 60 gg

- approvazione dell'ente (avviso sul BURL)
- scadenza: 16 giugno 2010

1.7 Assoggettabilità a Valutazione di Incidenza e a Valutazione Ambientale Strategica

Il piano non è soggetto a Valutazione di Incidenza in quanto direttamente connesso per la gestione del Sito ai sensi della Direttiva Habitat art. 6 comma 3 e quindi nemmeno a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della Direttiva 2001/42/CE art. 3 comma 2.

1.8 Obiettivi

Il Piano di Gestione che si propone per il SIC "Lago di Segrino", in provincia di Como, è finalizzato all'individuazione di misure esplicite che mirano a raggiungere gli obiettivi generali della direttiva "Habitat" 92/43 CEE, cioè "...il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e di flora di interesse comunitario", tenendo conto "...delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali".

Il Piano pertanto avrà il particolare compito di individuare un modello per la conservazione della natura, degli habitat e delle specie che sia in grado di rapportarsi con le esigenze del contesto economico e sociale locale, e di coordinarsi con gli altri strumenti, atti di governo, dinamiche e sviluppo del territorio.

Punto irrinunciabile della filosofia dell'Unione Europea in tema di conservazione e sviluppo sostenibile locale è quello della consultazione dei soggetti interessati dal Piano e del coinvolgimento della popolazione.

Le misure, sia di tipo preventivo che gestionale, proposte nel piano delle azioni e degli interventi, sono incentrate sulla salvaguardia di habitat e le popolazioni di specie d'interesse comunitario per i quali il Sito è stato individuato e per i quali esso è in collegamento funzionale sia con il territorio circostante sia con gli altri Siti della Rete, coniugandoli con la valorizzazione dell'area in un'accezione che cerca linee di sinergia e di raccordo con le dinamiche in atto nel territorio.

1.9 Validità temporale e spaziale del piano

Le fonti normative relative ai piani di gestione dei SIC non forniscono alcuna indicazione sulla durata di validità del piano stesso. Tuttavia, la questione ha una rilevanza particolare, non solo se la si considera in rapporto ai tempi di riferimento di altri strumenti con i quali è auspicabile che il piano si gestione interagisca, ma soprattutto in funzione di uno degli elementi portanti del piano

stesso e cioè ai meccanismi di revisione temporale legati alla valutazione dell'efficacia delle misure di conservazione proposte.

L'art. 17 della direttiva "Habitat" stabilisce che ogni sei anni venga elaborata una relazione comprendente informazioni relative alle misure di conservazione adottate; tale arco di tempo, che costituisce una verifica proprio anche dell'efficace attuazione del piano di gestione, può essere indicato ragionevolmente come primo step al procedimento stesso.

La proposta che si avanza è quella che il piano di gestione abbia una durata complessiva di dieci anni, ma che al sesto anno si effettui una verifica dell'efficacia del piano stesso e si inneschi un eventuale meccanismo di revisione delle misure di conservazione, attraverso la misura e la valutazione delle dinamiche evolutive degli habitat considerati e del loro stato di conservazione che deve rimanere e/o diventare "soddisfacente".

La stessa Direttiva definisce in modo chiaro che lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato "soddisfacente" quando:

- 1) la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione;
- 2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
- 3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente, ovvero quando:
 - i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
 - l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;
 - esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

Dunque la validità di un Piano di Gestione può dirsi conclusa qualora, all'interno del Sito, gli habitat e le specie di interesse comunitario – ovvero con rischio di scomparire o con area di ripartizione ridotta a seguito della loro regressione o ancora in quanto costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una delle regioni biogeografiche del territorio comunitario – abbiano raggiunto, grazie anche alle misure adottate, uno stato di conservazione soddisfacente così da consentire un'evoluzione naturale del sito stesso. (cfr. art. 9 direttiva "Habitat").

Dal punto di vista della sua localizzazione geografica, il Sito ricade nell'ambito amministrativo dei Comuni di Canzo, Eupilio, Longone al Segrino e Proserpio in Provincia di Como, come riassunto nella seguente tabella:

Codice ISTAT	Sigla Provincia	Comune	Classificazione territoriale secondo l'allegato 3 del P.S.R.	Aree svantaggiate secondo l'allegato 12 del P.S.R.	Ettari nel SIC
013097	Co	EUPILIO	Poli urbani	Sì	132
013042	Co	CANZO	aree rurali intermedie (C)	Sì	101
013134	Co	LONGONE AL SEGRINO	Poli urbani	Sì	41
013192	Co	PROSERPIO	Poli urbani	Sì	8
TOTALE					282

Il Comune di Eupilio è quello maggiormente interessato per ettari di territorio comunale appartenenti al SIC; ad esso si farà quindi prevalente riferimento, per le valutazioni socio-economiche nonché storico-etnografiche e per la valutazione di eventuali piani o progetti specifici.

La programmazione degli interventi sul territorio è regolamentata da diverse leggi, piani e programmi che verranno descritti nel capitolo dedicato alla descrizione socio-economica.

Infine il territorio del SIC è inserito nella Comunità Montana Triangolo Lariano, Ente locale che ispira la propria azione alla valorizzazione del territorio montano, mediante piani pluriennali di opere ed interventi e strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico.

1.10 Metodo di elaborazione del piano di gestione

Il riferimento metodologico per la gestione dei siti Natura 2000 è dettato dalle "Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000" contenute nel Decreto Ministeriale 3 settembre 2002, ripreso dalla Regione Lombardia (D.g.r. 8 agosto 2003 n. 8/14106, allegato B; D.g.r. 25 Gennaio 2006. n. 8/1774; Decreto D.G. Agricoltura 28 febbraio 2006 n. 2134, BURL 27 marzo 2006 Se. O. n. 13), che delinea un'articolazione nei seguenti capitoli:

- **Quadro conoscitivo**
- **Valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie**
- **Obiettivi**
- **Strategia di gestione**

Il **Quadro conoscitivo** risponde alla necessità di conoscere qualitativamente e quantitativamente gli elementi costitutivi caratterizzanti il Sito, al fine di individuare e calibrare la strategia gestionale più opportuna; tale necessità ha portato, secondo le indicazioni del Decreto, a raccogliere ed organizzare le informazioni esistenti riguardanti le seguenti componenti: descrizione fisica, biologica, socioeconomica, dei valori archeologici-architettonici e del paesaggio. Tale operazione ha portato anche **all'aggiornamento del Formulario Standard**. Alcune informazioni, oltre che in forma descrittiva, sono state organizzate in forma cartografica nelle tavole tematiche. L'Atlante del territorio così redatto rappresenta pertanto il sistema informativo di base su cui innestare e rappresentare non solo geograficamente, ma anche funzionalmente, la strategia gestionale individuata. Inoltre esso costituisce la matrice informativa (SIT) per le successive implementazioni e aggiornamenti relativi allo stato di conservazione degli habitat e specie della Direttiva, ottenibili attraverso i "Programmi di Monitoraggio e Ricerca" previsti dal Piano.

La **Valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie** è articolata in 3 fasi sequenziali, di seguito riportate.

- Individuazione delle esigenze ecologiche sulla base di dati pregressi ed indagini di campo. Per ogni habitat e specie di interesse comunitario/prioritario sono state considerate come esigenze ecologiche "*...tutte le esigenze dei fattori biotici ed abiotici necessari per garantire lo stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat e delle specie, comprese le loro relazioni con l'ambiente (aria, acqua, suolo, vegetazione, ecc.)*", secondo la definizione della "Guida all'interpretazione dell'art.6 della Direttiva Habitat".
- Definizione di un set di indicatori che consentano di valutare lo stato di conservazione di specie ed habitat e che consentano di prevederne l'evoluzione.
- Individuazione di minacce e fattori di impatto che agiscono sulla conservazione di habitat e specie nel SIC.

Gli **Obiettivi** derivano dall'individuazione di fenomeni di criticità e degrado da eliminare o mitigare, oppure di aspetti favorevoli alla conservazione da salvaguardare, nella prospettiva di assicurare la conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario così come previsto dalla Direttiva 92/43.

La **Strategia di gestione** rappresenta la messa a punto delle strategie gestionali di massima e delle specifiche azioni da intraprendere, presentate in schede di azione, unitamente ad una valutazione dei costi che devono supportare tali azioni e dei tempi necessari per la loro realizzazione, alla definizione delle priorità d'intervento sulla base di valutazioni strategiche che

rispettino le finalità istitutive del Sito, alla programmazione di un monitoraggio periodico dei risultati tramite gli opportuni indicatori, al fine di valutare l'efficacia della gestione ed eventualmente modificare la strategia.

Le azioni di gestione e di fruibilità del SIC saranno divisi in 5 tipologie: interventi attivi, regolamentazioni, incentivazioni, monitoraggi-ricerche, programmi didattici.

A completamento della relazione così articolata, verrà restituita una **cartografia tematica** in cui vengono rappresentati tutti gli aspetti ecologicamente salienti del SIC (fattori biotici ed abiotici), le pressioni antropiche e le proposte gestionali.

Infine verrà prodotto uno strumento attuativo (**Norme di Attuazione**) contenente i regolamenti e le norme per la gestione ottimale del Sito.

Questo strumento è approvato per la prima volta contestualmente al Piano di Gestione, seguendo pertanto la stessa procedura di approvazione. In seguito, le Norme di Attuazione possono essere aggiornate e approvate dall'Ente gestore del SIC qualora i risultati dei monitoraggi periodici riscontrassero nuove esigenze di tutela o le indicazioni riportate non risultassero idonee e/o necessarie.